

REGOLAMENTO (CEE) N. 691/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1988

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 535/88⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 651/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 535/88, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza

induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio⁽⁵⁾, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 535/88 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 82.⁽⁴⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1988, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 60.